



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net

SETTORE 3

Servizi Sociali

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it



REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Approvato con D.C.C. n.

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI	
Articolo 1 Definizioni	Pag. 3
Articolo 2 Oggetto	Pag. 4
Articolo 3 Destinatari degli interventi	Pag. 5
Articolo 4 Finalità degli interventi	Pag. 6
Articolo 5 Requisiti di accesso	Pag. 7
Articolo 6 Modalità di presentazione delle domande ed istruttoria	Pag. 8
CAPO II TIPOLOGIE DI INTERVENTO	
Articolo 7 Caratteristiche dei progetti	Pag. 9
Articolo 8 Tipologia dei progetti di intervento	Pag. 10
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 9 Parenti obbligati agli alimenti	Pag. 14
Articolo 10 Motivi di esclusione, sospensione e revoca	Pag. 15
Articolo 11 Controlli	Pag. 16
Articolo 12 Accesso agli atti e trattamento dati personali	Pag. 18
Articolo 13 Disposizioni finali	Pag. 18
APPENDICE: ALLEGATI	
Progetto “Città solidale”	Pag. 19
Concessione agevolazioni straordinarie sulle tariffe del servizio mensa scolastica Scuola Primaria Istituto Comprensivo di Cattolica	Pag. 13

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per Servizi Sociali: il complesso organizzato di risorse umane e strumentali cui compete intervenire per la prevenzione ed il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini nonché per un reinserimento degli stessi qualora si trovino in una situazione di bisogno e disagio sociale; i Servizi Sociali si articolano con i presidi decentrati, con i Distretti Sociali, con il Centro Servizi a favore di Stranieri, il Centro per le Famiglie ecc., che svolgono la funzione di informazione, orientamento e accesso dei cittadini ai servizi e agli interventi predisposti.

b) per equipe multiprofessionale: il complesso organizzato di risorse umane e strumentali proveniente da diverse organizzazioni finalizzata a valutare ed intervenire nelle situazioni di maggiore complessità sociale, educativa e sanitaria; l'equipe può essere composta da professionisti sociali, sanitari, educativi, amministrativi, quali: Assistenti Sociali, Educatori, Psicologi, **Pedagogisti**, Responsabile attività Assistenziali, Infermiere, Coordinatore di Servizio Sociale, Medico di Medicina Generale, eventuali operatori del Centro per le famiglie e Centro Antiviolenza, Mediatore Linguistico e Culturale, ecc..., e viene di norma coordinata dalle Assistenti Sociali dell'Ente locale; in casi particolari il coordinamento è gestito contestualmente anche in collaborazione con altri professionisti indicati dall'equipe che diviene punto di riferimento per l'equipe stessa, per la persona, per la famiglia e per le altre organizzazioni anche del volontariato che partecipano al progetto.

c) per Commissione Consultiva: membri del Volontariato Sociale con compiti di collaborazione con l'Ufficio Servizi Socio-Assistenziali sui casi conosciuti; l'assistente sociale può richiedere loro pareri (anche singolarmente) non vincolanti, sui casi conosciuti, chiedendo la formulazione di eventuali proposte di coprogettazione.

d) per richiedente: la persona che richiede l'intervento. Può essere persona diversa dal soggetto che si trova in situazioni di disagio;

e) per accesso ai servizi: il momento in cui il cittadino si rivolge ai Servizi Sociali;

f) per presa in carico: l'instaurarsi della relazione professionale con i Servizi Sociali;

g) per "Progetto personalizzato": lo strumento, redatto dagli operatori sociali e/o dalla rete dei servizi istituzionali e del privato sociale, attraverso il quale il soggetto interessato e/o la famiglia concordano obiettivi, interventi (es. inserimento lavorativo, percorsi formativi, ricerca alloggiativa, ecc...), strategie operative, tempi di realizzazione, impegni reciproci, verifiche al fine di superare/migliorare la condizione di disagio sociale ed emarginazione nonché di prevenire una situazione di ulteriore aggravamento.

Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;

b) incapacità di provvedere a se stessi e/o alla propria famiglia;

c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio – assistenziali;

d) presenza di svantaggio personale e/o familiare in situazione di fragilità della rete sociale;

e) altro, da valutarsi all'occorrenza.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie, derivanti da inadeguatezza del reddito, da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e della legislazione nazionale e regionale vigente.

Tale Regolamento fa da cornice alle competenze e agli interventi in campo economico messe in atto dall'Amministrazione comunale per le persone in difficoltà; ulteriori provvedimenti ed integrazioni, già presenti in campo sociale o che dovessero vedere la luce, anche su input di soggetti terzi, qualificheranno il sistema di welfare a disposizione dell'utenza di riferimento.

In appendice vengono inseriti anche due iniziative dell'Amministrazione comunale a favore di ulteriori tipologie di utenza, che completano il quadro degli interventi.

2. Il presente Regolamento disciplina i criteri di cui al punto 1 in applicazione dell'art.15 c.6 della legge regionale 2/2003 e ss. mmi., che attribuisce ai Comuni il compito di individuare i parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni che costituiscono misure di contrasto alla povertà e sostegno del reddito.

3. Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 3 Destinatari degli interventi

1. I destinatari degli interventi economici, di cui al presente regolamento, sono cittadini che abbiano la residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni, che si trovino in condizioni di disagio economico temporaneo o continuativo.

2. In particolare: anziani di età uguale o superiore ai 65 anni fragili/non autosufficienti, adulti non ricollocabili al lavoro per età o per situazioni personali di multi problematicità, adulti fragili e/o con problematiche sanitarie, adulti con modalità di vita marginali/assenza di dimora stabile, nuclei familiari/genitori soli con figli minori in condizione di grave precarietà economica ed altre situazioni problematiche da valutare caso per caso.

3. Sono destinatari, eccezionalmente, anche le persone residenti da meno di tre anni, di cui al punto 1, i non residenti, segnalati ai Servizi Sociali per giustificati e gravi motivi, e le persone straniere presenti sul territorio, anche nelle more della definizione dei procedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di immigrazione (T.U. Immigrazione, D.Lgs. n. 286/98 e ss. mmi. e successive direttive applicative del Ministero dell'Interno).

4. Nel caso di interventi erogati a cittadini non residenti nel Comune, ma residenti in Italia, il Comune di Cattolica, nei limiti di legge, può attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del comune di residenza, fatte salve le situazioni di indifferibilità previste dalla Legge.

Art. 4 Finalità degli interventi

1. Il Comune di Cattolica, col presente regolamento intende perseguire le seguenti finalità:

- a) Intervenire a sostegno delle persone e delle famiglie in stato di disagio economico concorrendo al superamento, per quanto possibile, della situazione di bisogno attraverso percorsi di inclusione e di autonomia tesi a potenziare le capacità di autodeterminazione dell'individuo e ad attivare tutte le risorse sociali, economiche e relazionali possibili dell'individuo, della famiglia e del contesto comunitario;
- b) Sostenere i nuclei familiari ed i singoli cittadini in un percorso di presa consapevolezza, con conseguenti scelte ed azioni, volte ad affrontare le avversità, puntandone al superamento;
- c) Prevenire situazioni di marginalità sociale, in seguito ai processi di esclusione o di difficoltà di inserimento e/o reinserimento nel tessuto economico e produttivo;
- d) Contrastare la marginalità estrema attivando interventi che contengano e circoscrivano il rischio di ulteriore peggioramento;
- e) Facilitare e stimolare azioni di “solidarietà diffusa” a sostegno di persone e famiglie che siano temporaneamente in difficoltà e che necessitano di sostegni di carattere non solo economico ma anche relazionale, attivabili in collaborazione con la società civile, per favorire non solo singoli percorsi di autonomia ma anche processi di coesione sociale;
- f) Sostenere percorsi di carattere socio-assistenziale ed educativo orientati all'inclusione sociale e a prevenire situazioni di emarginazione.

2. Gli interventi di cui al presente Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche, anche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e posti in relazione anche alle altre risorse assegnate dal sistema

integrato dei servizi, in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro classificazione e quantificazione evitando, per quanto possibile, duplicazioni e sprechi.

Art. 5 Requisiti di Accesso

1. Hanno accesso agli interventi economici di cui al presente Regolamento, secondo le modalità descritte in seguito per le diverse tipologie di contributo, i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e appartenenti a nuclei familiari che si trovino in una condizione di disagio socio-economico, valutato attraverso il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica **Equivalente** (ISEE) di cui al d.p.c.m. n. 159/2013 e ss.mm.ii.

2. Ai sensi dell'art.2 del D.P.C.M 159/2013 e ss.mm.ii, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è lo strumento di valutazione della situazione economica, fatta salva la facoltà per gli enti locali di prevedere, accanto all'ISEE, ulteriori criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari.

3. Il nucleo del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione del bisogno e/o della richiesta di intervento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3 del DPCM 159/2013 e ss. mmi, che potranno essere adottate anche in corso di vigenza del presente Regolamento.

4. I destinatari di cui al presente Regolamento, con riferimento al progetto personalizzato e condiviso dall'utente, possono essere i singoli cittadini e i nuclei familiari i cui redditi siano inferiori a un importo ISEE, aggiornato periodicamente dalla Giunta comunale, sentiti gli operatori, anche sulla base dell'aumento ISTAT del costo della vita.

5. I criteri chiamati ad orientare le valutazioni professionali di competenza del Servizio Sociale sono graduate in relazione alle diverse tipologie di bisogno, secondo gli elementi indicati di seguito ed in particolare:

a) la capacità economica basata sul valore dell'ISEE secondo la normativa vigente; in sede di prima applicazione del presente Regolamento, si ritiene di privilegiare gli interventi a favore di nuclei con Isee compreso tra 0 e 3.000,00 €. e di stabilire come riferimento massimo ISEE fino a

9.360,00 €.; vengono valutate anche la situazione di nuclei aventi ISEE superiore, che hanno subito un calo del reddito causato da situazioni particolari documentabili e che presentano situazioni documentate di vulnerabilità;

b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia e più in generale della rete della persona;

c) le condizioni di salute debitamente documentate;

d) la situazione abitativa (ad esempio: eventuale assegnazione di alloggi pubblici o alloggi “sociali” o alloggi ERP);

e) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare, con particolare attenzione ai nuclei con figli minori;

f) la capacità di autodeterminazione e di riattivazione delle risorse personali, familiari e sociali.

6. I requisiti sopra elencati non sono vincolanti per situazioni particolari, da valutarsi all'occorrenza, così come successivamente descritto nell'articolo 8.

Art. 6 Modalità di presentazione delle domande e istruttoria

1. L'avvio del procedimento di erogazione degli interventi economici di assistenza sociale avviene su istanza di parte, mediante la compilazione di apposita modulistica approvata con provvedimento dirigenziale. A tal fine, il richiedente deve presentare tutta la documentazione prevista e specificare la prestazione richiesta. Ove consentito, le dichiarazioni possono essere rese sotto forma di autocertificazione, redatta in modo tale da consentire il successivo controllo amministrativo. Le domande possono essere presentate anche mensilmente, nei tempi stabiliti dagli operatori, in base alle esigenze di servizio ed alla tipologia di prestazione richiesta. L'operatore è tenuto a verificare il reale utilizzo delle risorse concesse in relazione alla tipologia richiesta.

2. Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria e delle valutazioni professionali di cui all'art. 5, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e nei limiti delle risorse

finanziarie disponibili. L'operatore sociale e l'equipe multiprofessionale (ove necessaria) che definiscono l'istruttoria, considerano anche la situazione globale del nucleo familiare del richiedente sotto il profilo degli eventuali interventi economici e prestazioni in essere, che concorrono a quantificare le entrate complessive del nucleo stesso, secondo la normativa vigente, come stabilito all'art. 5.

3. Con apposito provvedimento dirigenziale viene definito l'esito dell'istruttoria, in ottemperanza alle norme relative alla trasparenza e anticorruzione, contenute nei piani deliberati dall'Amministrazione Comunale.

4. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione agli interessati delle decisioni, è ammessa istanza di revisione all'organo che le ha adottate, che si pronuncia entro i successivi trenta giorni.

CAPO II

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 7 Caratteristiche dei progetti

1. Elementi fondamentali del percorso assistenziale sono la personalizzazione degli interventi e la presa in carico della persona attraverso un progetto condiviso fra servizi e persona/famiglia, in una logica di sussidiarietà. Nel progetto assistenziale personalizzato sono analizzati i bisogni segnalati dalla persona/famiglia, ma anche quelli rilevati dagli operatori sociali e dall'equipe multi professionale, ove necessario. Nel progetto personalizzato elaborato dagli Operatori Sociali dell'Ente sono, di norma, definiti ed individuati:

- ✱ gli obiettivi generali e specifici;
- ✱ i tempi di realizzazione;
- ✱ le risorse attivabili nella rete familiare e relazionale del soggetto, quelle fruibili nel privato sociale della rete del territorio;
- ✱ gli interventi pubblici idonei e disponibili, e le loro modalità di erogazione;
- ✱ il piano delle attività;
- ✱ gli impegni delle parti;
- ✱ i tempi e i modi di verifica dei risultati conseguiti.

2. L'operatore sociale e l'equipe valutano la persona in maniera globale e unitaria, utilizzando le distinte competenze specialistiche, con la finalità di contribuire allo sviluppo dell'autonomia della persona/famiglia per far fronte a situazioni di crisi o di emergenza. Il Progetto personalizzato, come sopra descritto, viene sottoscritto tra le parti e diventa vero e proprio contratto sociale. La partecipazione attiva e responsabile della persona/famiglia si attua attraverso l'assunzione di un impegno condiviso, che viene formalizzato nel progetto attraverso la sottoscrizione tra le parti.

3. Nei progetti che prevedono l'attivazione delle risorse della rete del territorio, si prevede il coinvolgimento dei soggetti interessati chiamati a partecipare, nell'equipe multiprofessionale, alla realizzazione del piano di intervento.

Art. 8 Tipologie dei progetti di intervento

1. Gli interventi economici, erogati dal Comune di Cattolica, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, si articolano in:

A. Intervento economico di **sussistenza**: tengono in considerazione della **momentanea** impossibilità nel breve e medio periodo, di un miglioramento della situazione della persona o del nucleo familiare. Rientrano in questa tipologia di interventi anche le situazioni in cui l'incapacità della famiglia di potenziare il reddito è legata all'esistenza di altre problematiche di natura oggettiva (**disabilità, impegni di cura, problematiche socio-sanitarie e relazionali**); tali interventi sono pertanto necessari per il soddisfacimento di **bisogni primari**, onde evitare il rischio di un ulteriore peggioramento della situazione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, ci si riferisce a persone ultrasessantacinquenni; a invalidi permanenti; a nuclei monogenitoriali; a persone vittime di episodi di violenza, e/o tratta; ad adulti fragili, a titolari di progetti di reinserimento sociale, anche in uscita da percorsi terapeutici e/o riabilitativi; a persone con gravi patologie psicofisiche, certificate dai competenti servizi sanitari pubblici, che ne impediscano temporaneamente l'espletamento di attività lavorativa; donne stato di gravidanza o puerperio dell'unico componente del nucleo familiare percettore di reddito; nuclei familiari con compiti di cura di minori e/o anziani e/o persone disabili. ecc...

In questi casi, i familiari non conviventi vengono, di norma, coinvolti, al fine di un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alla condizione di disagio socio-economico manifestata dal

richiedente l'intervento economico.

B. Intervento economico per l'**inserimento**: è l'intervento economico previsto per le **persone sole o per i nuclei familiari in cui sono presenti uno o più potenziali percettori di reddito abili al lavoro che, a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, si trovino temporaneamente in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni delle primarie esigenze di vita**. In particolare, l'intervento è orientato al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la **rimozione degli ostacoli** che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale. Nel progetto individualizzato sono definiti obiettivi raggiungibili nel breve e medio periodo, dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa a integrazione, anche parziale, del reddito familiare.

L'operatore sociale dell'Ente elabora un **progetto di assistenza individuale condiviso** dagli interessati, anche sotto forma di "patto sociale", prevedendone la partecipazione a percorsi di formazione e/o altre forme di impegno(anche, se utili, assunzione di impegni di volontariato), individuabili attraverso il progetto individuale. Essi sono tenuti a rispettare gli impegni presi, pena l'esclusione dal beneficio dell'intervento di cui al presente articolo.

Gli interventi di sussistenza e di inserimento non possono, di norma, superare la somma annua massima di **€. 1.000,00**, tale somma può essere aggiornata periodicamente dalla Giunta Comunale, ed è erogata in più soluzioni e comunque tenuto conto delle risorse disponibili; il Dirigente di Settore può autorizzare interventi di entità superiore, valutando, di volta in volta, le proposte dell'operatore sociale e dell'equipe multiprofessionale (ove necessaria).

C. Intervento economico **finalizzato**: L'intervento economico finalizzato è destinato a integrare i redditi di singoli cittadini o di famiglie per affrontare situazioni richiedenti **un eccezionale e straordinario onere economico**. L'intervento è erogato in presenza dei requisiti di cui all'art. 2, dalla definizione e sottoscrizione di un progetto personalizzato di cui all'art. 7 e dalla situazione economica ridefinibile periodicamente dalla Giunta Comunale di cui all'art. 13.

L'intervento può riguardare: **esoneri, anche parziali, del pagamento delle rette per frequenza scuole infanzia e asili nido; integrazione rette ricovero in strutture ricettive a carattere**

residenziale accreditate; collocazione temporanea in strutture ricettive a carattere residenziale conseguente alla perdita o all'allontanamento dall'abitazione di residenza, anche con caratteristiche d'urgenza, a seguito della verifica dell'assenza/impossibilità all'accoglienza della rete formale e informale; oneri per tumulazione di cittadini defunti privi di rete familiare in grado di sostenere le spese, ...

Per quanto attiene all'esonero, anche parziale, dal pagamento della retta di frequenza delle scuole dell'infanzia e asilo nido, la domanda corredata dalla documentazione richiesta, deve essere presentata dal genitore o dall'avente causa, in riferimento a tre periodi distinti dell'anno solare: gennaio - giugno; centro estivo; settembre – dicembre. La concessione dell'esonero ricorre dal mese in cui viene presentata la domanda. L'**esonero** è concesso sotto-forma di decurtazione della quota variabile della retta di frequenza, corrispondente ai giorni di reale presenza del/i bambino/i al nido o alla scuola dell'infanzia. L'esonero è gestito contabilmente in collaborazione tra i Servizi sociali e la Pubblica Istruzione dell'ente.

Per quanto attiene alle rette di ricovero ci si atterrà alle disposizioni nazionali e regionali nella definizione delle compartecipazione economica dell'Amministrazione, tenendo conto della capacità economico/reddituale dei richiedenti e delle persone tenute per legge ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile modificato con Legge 19.5.1975 e ss. mm.ii (il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati per legge).

L'integrazione della retta di ricovero riguarda cittadini anziani in carico al Servizio Sociale Territoriale U.O. anziani, ospiti in strutture residenziali accreditate.

La domanda deve essere presentata dai figli o dalle persone tenute per legge alla tutela dell'anziano o dall'Amministratore di sostegno nominato dal Tribunale, e deve essere ripetuta ogni anno. L'erogazione del contributo decorre dal mese in cui viene presentata la domanda e vige sino alla fine dell'anno solare di riferimento.

I Servizi Sociali, a corredo della domanda di integrazione della retta di ricovero, richiedono una relazione sociale a cura dell'assistente sociale U.O. Anziani che ha in carico il cittadino ospite nella struttura residenziale.

Il valore del contributo erogabile dal Comune di Cattolica sarà calcolato come differenza tra l'ammontare complessivo della retta di ricovero nell'anno e la capacità di sostenerne la spesa da parte dell'utente e delle persone tenute per legge. Per calcolare quest'ultima sarà richiesto l'Isee "socio-sanitario Strutture" dell'utente, che comprende anche i redditi disponibili dei figli non

conviventi, aggiornato annualmente a cura dei familiari o dell'Amministratore di sostegno. Inoltre, si terrà conto della presenza dell'indennità di accompagnamento a favore dell'anziano, non inclusa nel calcolo dall'ISEE. Per stimare la capacità dell'anziano a sostenere la retta di ricovero, si accorderà una quota per le spese personali pari al 25% del minimo INPS dell'anno e si conteggeranno eventuali spese di affitto e altre spese socio-sanitarie documentate.

L'integrazione della retta di ricovero è curata contabilmente in collaborazione tra i Servizi sociali e gli enti che gestiscono le strutture residenziali accreditate.

Il costo assistenziale sostenuto dal Comune viene considerato un credito nei confronti dell'assistito e del coniuge, da restituire qualora sopravvengano eventuali maggiori disponibilità economiche o in sede di successione. L'assistito o - in caso di impedimento o incapacità dello stesso - il tutore, curatore, amministratore di sostegno o il familiare referente individuato tra i componenti del nucleo familiare, all'atto della richiesta di integrazione della retta di ricovero, dovranno sottoscrivere l'accettazione di tale condizione.

Di norma, l'entità del contributo finalizzato a carico dell'Amministrazione non può superare la cifra di €. **10.000,00/anno per quanto attiene la compartecipazione alle rette di ricovero e di €. 6.000,00/anno per quanto attiene ai contributi per alloggi di emergenza e per esoneri scolastici**(da gestirsi in collaborazione con l'ufficio afferente alla P.I.);

- Intervento economico in **emergenza**: sono interventi erogati **una tantum** con procedimento d'urgenza, al fine di evitare il cagionarsi di eventi dannosi immediatamente producibili in capo all'assistito. L'intervento urgente, pertanto, vede il processo valutativo e il momento della erogazione concludersi in tempi di norma più rapidi rispetto al normale procedimento. L'intervento urgente viene prestato anche qualora non sia immediatamente possibile l'intervento di altri Enti competenti e nelle more della presentazione ai sensi del DPCM 159/2013 e ss. mmi. della dichiarazione ISEE. L'Amministrazione intende salvaguardare alcune situazioni che presentano un quadro di “rischio” per la condizione di salute, per la necessità di “protezione sociale”, per la necessaria “tutela dei diritti fondamentali dell'uomo” e per tutti gli interventi indifferibili e urgenti. In questi casi la soglia ISEE fissata per l'accesso non è vincolante. Inoltre non è vincolante il possesso di una proprietà immobiliare oltre alla abitazione principale. Gli interventi indifferibili e urgenti legati alle emergenze, infine, possono essere erogati contestualmente alla pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e ss.mmi.

L'intervento non può superare, di norma, la somma annua massima di €. **1.000,00/annui**, tale somma può essere aggiornata periodicamente dalla Giunta Comunale, ed è erogato in una o più soluzioni di importo massimo €. 500,00; il Dirigente di Settore può autorizzare interventi di entità superiore, valutando, di volta in volta, le proposte dell'operatore sociale e dell'equipe multiprofessionale (ove necessaria).

2. Per ogni erogazione, i servizi sociali verificano la compatibilità con l'erogazione di altri interventi concessi da altri soggetti o dal Comune stesso e tra l'entità dell'intervento economico e gli eventuali interventi economici già concessi anche da altri Enti pubblici o privati, nonché l'assenza di inadempienze del singolo e/o del nucleo rispetto al progetto di assistenza individuale concordato preventivamente.

3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere erogati anche attraverso i Voucher sociali, ovvero titoli sostitutivi di prestazioni economiche non cedibili a terzi, finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità spendibili presso esercizi convenzionati.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 Parenti obbligati agli alimenti

1, L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti esclude, di norma, la fruizione di interventi e/o benefici economici da parte dell'Amministrazione Comunale. Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile e ss. mmi.. E' compito dei Servizi Sociali informare la persona ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento.

2. L'Amministrazione si riserva tuttavia di provvedere ad erogare interventi economici, in presenza di parenti obbligati per legge, qualora si ravvisi che il diniego da parte del Comune possa esporre la persona/famiglia in una situazione di grave rischio, fatto salve le successive operazioni di rivalsa a carico degli obbligati.

Art. 10 Motivi di esclusione, sospensione e revoca

1. Ferme restando la valutazione delle singole posizioni dei richiedenti, rappresenta, di norma, causa di esclusione, sospensione e revoca dagli interventi economici, il possesso da parte del nucleo familiare:

a) di patrimonio mobiliare (calcolato ai sensi del d.p.c.m. n. 159/13 e ss. mm.ii.), superiore ad €. 10.000,00, aggiornabile periodicamente dalla Giunta Comunale;

b) - richiedente e/o componenti del nucleo familiare titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o altro diritto reale su un fabbricato diverso dall'abitazione principale e dalla sua pertinenza, ubicato in qualsiasi località italiana e/o straniera e consono alle esigenze del nucleo;

- richiedente e/o componenti del nucleo familiare proprietari di un immobile appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9;

c) possesso dei seguenti beni mobili registrati:

richiedente e/o componenti del nucleo familiare proprietari di autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 1600 cc. e/o di motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500 cc., immatricolati nei 4 anni precedenti la presentazione dell'istanza, con esclusione dei veicoli adibiti al trasporto di persone **con disabilità**;

richiedente e/o componenti del nucleo familiare proprietari di camper e roulotte (salvo l'ipotesi in cui questi corrispondano all'unica abitazione del nucleo familiare), immatricolati nei 4 anni precedenti la presentazione dell'istanza;

richiedente e/o componenti del nucleo familiare proprietari di velivoli, natanti a motore e/o vela.

2. Sono inoltre, di norma, esclusi dall'assistenza economica le persone o le famiglie che rientrino nelle seguenti condizioni:

- presentino un I.S.E.E superiore alle soglie definite e aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale;

- accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere per difformità e/o di omissioni;
- abbiano parenti obbligati per legge a prestare alimenti, che siano in grado di provvedervi;
- non abbiano presentato la documentazione richiesta;
- si siano rifiutati di collaborare alla definizione e sottoscrizione del progetto personalizzato;

3. Costituiscono inoltre motivo di esclusione dell'intervento economico le seguenti situazioni, nelle quali i componenti del nucleo abbiano:

- rifiutato offerte di lavoro;
- cessato volontariamente un'attività lavorativa;
- assenza di comportamenti attivi nella ricerca del lavoro o rifiuto/abbandono di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo qualora fosse un obiettivo del progetto personalizzato;
- mancato rispetto degli impegni concordati nel progetto personalizzato sottoscritto, in merito a quanto definito circa la ricerca e il mantenimento di un'attività lavorativa;
- venir meno dei requisiti, condizioni che avevano giustificato l'assegnazione del contributo;
- trasferimento/decesso del beneficiario del contributo.

Art. 11 Controlli

1. L'Amministrazione comunale, per il tramite dei suoi uffici, provvede ad ogni opportuna verifica e, per tutta la durata dell'erogazione degli interventi economici di cui al presente regolamento disporrà, anche con la collaborazione dei responsabili delle diverse Unità Operative, la vigilanza e la verifica sulla regolare erogazione dei contributi e sul permanere dei presupposti, requisiti e condizioni che ne hanno giustificato l'adozione del provvedimento di approvazione, disponendo eventuali atti di revoca o di modifica dei benefici a causa del mutare delle condizioni o dei presupposti medesimi.

2. Devono essere sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato al sostentamento familiare, anche per es. inferiore al canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell'applicazione sul reddito

complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo familiare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo). Nel caso di domande di aiuto economico che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, il Comune, prima della erogazione del contributo, accerta che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico e sociale del nucleo familiare, se invece l'ISEE molto inferiore al canone annuo è dovuto a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), il Comune, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali.

3. Gli uffici preposti cureranno l'effettuazione dei controlli prescritti ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000 e ss. mm.ii., diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuare controlli da parte della Guardia di Finanza nonché a promuovere gli opportuni accordi con altre Aree del Comune o altri Enti. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000 e ss. mm. ii.

4. Il Comune di Cattolica potrà richiedere ulteriore documentazione circa le dichiarazioni rese, qualora il cittadino si rifiuti di presentare la documentazione richiesta, decade dal beneficio. Inoltre ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Cattolica, in sede d'istruttoria, potrà chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni, potrà esperire accertamenti ulteriori ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati dichiarati, oltreché finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità.

5. Nel caso sia accertata l'erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell'indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme; per l'eventuale riscossione coatta il Comune applica la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, anche avvalendosi di soggetti appositamente incaricati. Le persone e le famiglie che abbiano indebitamente riscosso i contributi o abbiano usufruito delle forme di sostegno di cui al presente regolamento sulla base di dichiarazioni mendaci, o perdita di requisiti, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate e/o quelle derivanti dalle forme di sostegno ricevute come da successiva

quantificazione degli uffici comunali, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'articolo 496 e ss. del Codice penale per false dichiarazioni.

Art. 12 Accesso agli atti e trattamento dei dati personali

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato da chiunque abbia un interesse personale ed attuale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità espressamente previste dalla normativa vigente e dai Regolamenti comunali. I dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali di cui l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza o entri in possesso in ragione dell'applicazione del presente Regolamento sono espressamente trattati nel rispetto dei Regolamenti comunali vigenti e del D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni e verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del procedimento amministrativo di assistenza economica. Il Comune periodicamente verifica la pertinenza dei dati raccolti, la loro necessità e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, provvedendo ad eliminare quelli che risultassero superflui o non pertinenti.

2. Al momento della raccolta dei dati, vengono fornite all'interessato le informazioni di cui all'art. 10 della L. 675/96 e ss. mm.ii. ed in particolare viene esplicitato che è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alla sua situazione patrimoniale e lavorativa, ad altri enti pubblici per i controlli di cui all'art. 11 del presente Regolamento. I dati forniti sono coperti da segreto d'ufficio e trattati in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 24 del citato Decreto Legislativo non occorre acquisire il consenso dell'interessato alla comunicazione dei dati personali in quanto titolare del trattamento è il Comune di Cattolica che agisce per la finalità istituzionale di rilevante interesse pubblico dell'assistenza economica in favore di soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare.

Art. 13 Disposizioni finali

1. In considerazione delle necessarie fasi di sperimentazione nell'introduzione dei presenti criteri, si prevede la loro graduale introduzione a partire dal mese successivo alla loro formale approvazione sulle nuove domande di assistenza economica, fermo restando la prosecuzione

degli interventi assistenziali in corso, sulla base delle disposizioni vigenti al momento dell'attivazione dell'intervento assistenziale. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

2. La Giunta Comunale, **ogni due anni** aggiorna gli importi ed i limiti di reddito e può, sulla base di specifica istruttoria, volta a valutare gli impatti economico - finanziari delle scelte assunte, aggiornare/modificare con riferimento agli interventi economici, la soglia ISEE di accesso, i limiti del patrimonio mobiliare e immobiliare, gli importi massimi erogabili oltre che i limiti ISEE dei parenti tenuti agli alimenti.

APPENDICE: Allegati

Progetto Città Solidale: istituito con Delibera Giunta Comunale n. 5 del 18.01.2006 come direttiva rivolta al Settore Servizi Socio- Assistenziali per la realizzazione di progetti di aiuto economico, ordinari e/o straordinari, prevede l'accettazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di donazioni economiche, da destinarsi a favore di persone in difficoltà.

Concessione di agevolazioni straordinarie sulle tariffe del servizio mensa scolastica – Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di Cattolica: istituito con Delibera Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2013: “Atto di indirizzo per la concessione di agevolazioni straordinarie sulle tariffe del servizio mensa scolastica (Scuola Primaria a.s. 2012/13”) è finanziato con risorse comunali; l'intervento è finalizzato a “calmierare” il costo del servizio di ristorazione della scuola primaria, sulla base della reale situazione economica dei nuclei familiari, attraverso l'indizione di apposito bando pubblico, i contributi vengono concessi attraverso la predisposizione di una graduatoria che tiene conto anche dell'Isee.